

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **377/1990** (ECLI:IT:COST:1990:377)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **12/07/1990**

Deposito del **25/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **29/08/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16636 16638 16639**

Atti decisi:

N. 377

## ORDINANZA 12-25 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c), ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Bazzica Giuseppe ed altri, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di De Benedittis Grazia Teresa, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Orvieto, nel procedimento penale a carico di Giuseppe Bazzica ed altri, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per avere, senza concessione edilizia, modificato l'aspetto esteriore di un fabbricato e realizzato un vano interrato in contrasto con le norme del piano regolatore in zona sottoposta a vincolo paesistico, ha sollevato, con ordinanza (R.O. n. 196 del 1989) emessa il 5 dicembre 1989, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), ultima parte, della citata legge n. 47 del 1985;

che ad avviso dell'autorità remittente, l'elevata entità del minimo della pena edittale (cinque giorni di arresto e lire trenta milioni di ammenda), in quanto non consente, neppure per interventi di minima entità, di concedere la sospensione condizionale - che non è preclusa, invece, per altri reati assai più gravi, ed in particolare per delitti -, importa violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione);

che inoltre, l'elevata entità del minimo edittale dà luogo a ulteriore violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento fra la ipotesi di commissione del solo reato in esame, nella quale non è ammessa la sospensione condizionale della pena, e quella di commissione del reato stesso e di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo della continuazione, ipotesi nella quale, per effetto della determinazione della pena mediante aumento da arrecare a quella prevista per il reato più grave, la pena da irrogare in concreto potrebbe essere, per la sua minore misura, condizionalmente sospesa;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la pena da irrogare in applicazione della norma impugnata, tanto più nell'impossibilità di concederle la sospensione condizionale, non è tale da tendere alla rieducazione del condannato (nel quale suscita anzi sentimenti di ostilità verso l'ordinamento), cosicché la norma stessa appare in contrasto, oltre che con l'art. 3, primo comma, con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che nel corso di un procedimento penale a carico di Grazia Teresa De Benedittis il Pretore di Lecce, con ordinanza (R.O. n. 216 del 1990) emessa il 31 gennaio 1990, ha sollevato contro la stessa norma analoghe questioni di legittimità costituzionale formulando analoghe censure;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'infondatezza delle questioni;

Considerato che le due ordinanze di rimessione presentano identità di oggetto, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che le censure attinenti alla prospettata violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento fra la ipotesi di commissione del solo reato previsto dalla norma impugnata e quella della commissione del reato stesso e di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo della continuazione, investono non già il denunciato art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensì l'art. 81 c.p., o almeno il sistema risultante dalla previsione di minimi edittali elevati e dall'istituto della continuazione, norma o sistema qui non oggetto di impugnazione, sicché, sotto tale profilo, le relative questioni si palesano

manifestamente inammissibili;

che, quanto alle censure concernenti la violazione del principio di eguaglianza per la previsione di un minimo edittale più elevato di quello stabilito per altri reati più gravi (delitti), questa Corte non vede il motivo di discostarsi dai rilievi espressi con la sentenza n. 256 del 1987, con la quale è stato affermato che la determinazione di un elevato minimo edittale - espressiva di "oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta dimensione quantitativa" - è, nei reati urbanistici (era stato allora denunciato l'art. 20, lett. b), della legge n. 47 del 1985), giustificata dall'esigenza, "correlata all'intento perseguito dal legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettività degli strumenti stessi" mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio: inasprimento collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico, sicché le relative questioni sono manifestamente infondate;

che tali rilievi e conclusioni valgono anche per le censure (mosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione) concernenti la asserita mancata attitudine della pena alla funzione rieducativa, funzione che non può essere apprezzata in astratto, né con esclusivo riferimento alla persona del condannato, ma va piuttosto adattata alle concrete esigenze ed al proposito perseguito dal legislatore nel contesto storico-sociale con il qualificare come illeciti e sanzionare determinati comportamenti, senza di che si dovrebbe ritenere contrario alla funzione rieducativa della pena ogni minimo edittale elevato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (primo comma) della Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevate, sotto il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi di condanna per il solo reato previsto dalla norma denunciata e l'ipotesi di condanna per il detto reato unificato dalla continuazione ad altro più grave, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, del detto art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, sollevate sotto ogni altro profilo con le ordinanze indicate in epigrafe, nonché delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dello stesso art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985 sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*